



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 15/01/2026

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 2

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l'anno 2026

SOMMARIO: *Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 19 novembre 2025 del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 277 del 28 novembre 2025) per l'anno 2026.*

Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (cfr. l'art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e l'art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla

dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto 19 novembre 2025 del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, circa la perequazione delle pensioni per l'anno 2025 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l'anno 2024 (determinato in via provvisoria in misura pari al +0,8% dal decreto 15 novembre 2024 del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a +1,4% dal 1° gennaio 2026 e a +0,8% dal 1° gennaio 2025.

Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.

	1° gennaio 2025	1° gennaio 2026
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati	€ 15,80	€ 16,02
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 419/1975	€ 7,90	€ 8,01
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)	€ 26,33	€ 26,70
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)	€ 13,16	€ 13,35
Assegno di cura o di sostentamento (mensile)	€ 106,22	€ 107,71

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2025 e al 2026, con i nuovi importi.

Si rammenta che l'aggiornamento di cui trattasi è operato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche sulle indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera, prevista nella misura fissa di 16,02 euro, deve essere erogata quest'ultima.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga